

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

SEZIONE III BIS – proc. 12288/2018 R.G.

**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI AL RG. 12288/2018 CON
CONTESTUALE IMPUGNAZIONE E RICHIESTA DI SOSPENSIONE
INCIDENTALE, PREVIA CONCESSIONE DI MISURA CAUTELARE
PROVVISORIA, DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA EX D.M.
597/2018, DEL DECRETO PROT. 3160 DEL 23.11.2018 CON CUI IL
DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO PER LA
FORMAZIONE SUPERIORE E LA RICERCA DEL MINISTERO DELL’
ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA HA DISPOSTO
L’ ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA CITATA E DEI
PROVVEDIMENTI TACITI DI ESCLUSIONE FORMATISI IN CAPO AI
RICORRENTI NON INCLUSI NELL’ ELENCO ALLEGATO AL
DECRETO PROT. 3160 E DEL BANDO EX D.M. 597/2018 LADDOVE
PREVEDE L’ INVIO CON MODALITA’ TELEMATICHE DELLA
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE .**

dei sigg.

LEOMPORRI EMANUELE, nato a Civitavecchia (RM) il 4.2.1981 ed ivi
residente in viale della Vittoria n. 25 (cod. fisc. LMPMNL81B04C773U);

CONI GIUSEPPINA, nata a Benevento il 17.12.1979 e residente a Montesarchio
(BN), via Benevento n. 82 (cod. fisc. CNOGPP79T57A783R);

MONTIPO’ ELISA, nata a Reggio Emilia il 5.7.1984 ed ivi residente in via

Bonvicini n. 29 (cod. fisc. MNTLSE84L45H223H);

DA SILVA MOREJANO CARLOS EDUARDO, nato a Porto Alegre (Brasile) il 3.1.1980 e residente a Rovigo, Galleria Francesco Xanto Avelli n. 6 (cod. fisc. DSLCLS80A03Z602V);

DEL VESCOVO LUCIO, nato a Rieti il 29.6.1978 e residente a Monterotondo (RM), via di Santa Chiara n. 23 (cod. fisc. DLVLCU78H29H282Y);

DEL NUNZIO PIERGIORGIO, nato a Giulianova (TE) il 18.4.1976 ed ivi residente in via Galilei n. 99 (cod. fisc. DLNPGR76D18E058I);

DAVID PERONI, nato ad Arzignano (VI) il 27.4.1981 e residente a Vicenza, via Ariosto n. 20 (cod. fisc. PRNDVD81D27A459H); tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maurizio Discepolo (pec: maurizio.discepolo@pec-ordineavvocatiancona.it; fax 071/54914-06/45420337; C.F. DSCMRZ59M31A271A) e dall'avv. Barbara Schiada (pec barbara.schiada@pec-ordineavvocatiancona.it, fax 071/54914, C.F. SCHBBR71B56E388V) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo a Roma, via Conca D' Oro n. 184/190, in forza di delega in calce al ricorso introduttivo;

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del sig. Ministro pro – tempore;

I - I ricorrenti hanno proposto impugnazione avverso il decreto n. 597 del 14.8.2018 con cui il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ha costituito graduatorie nazionali utili per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999, l' avviso pubblico,

pubblicato sulla G.U. n. 70 del 4.9.2018, con cui è stata indetta la selezione per soli titoli per l'attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'art. 1 della L. 508/1999; nonché avverso di ogni altro atto presupposto, inerente, connesso e consequenziale in particolar modo della graduatoria così formatasi;

II – I ricorrenti hanno difatti tutti svolto attività di insegnamento di pianisti accompagnatori presso i Conservatori di musica italiani in forza di incarichi a tempo determinato che sono stati assegnati tramite concorsi selettivi per titoli banditi dalle singole istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, denominati graduatorie d'istituto, di cui i ricorrenti sono vincitori, su posti rimasti vacanti dopo le assegnazioni ai candidati inclusi nella graduatoria nazionale utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo determinato ex L. 128/2013, ovvero in forza di contratti di prestazione d'opera o di collaborazione presso Accademie, Istituti Superiori Musicali o Istituto pareggiati.

Nessuno tuttavia, nonostante lo svolgimento di attività di insegnamento, si è visto includere nella graduatoria nazionale L. 128/2013, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato.

E' difatti accaduto che il contratto collettivo del comparto AFAM ha accorpato le figure di docente e accompagnatore al pianoforte, esistenti nei Conservatori, in un'unica area di docenza, articolata in due fasce ma con identica funzione. L'inquadramento degli accompagnatori al pianoforte nell'area docente è stato poi completato con i decreti attuativi della L. 508/1999, ovvero il D.M. 90/2009 (settori disciplinari e declaratorie) e con il D.M. 124/1999 (ordinamenti didattici).

Questo comporta che, allo stato attuale, i docenti di accompagnamento pianistico

sono gli unici titolari di cattedre ad essere ancora inquadrati come professori di seconda fascia, in assenza di una fascia di docenza per lo stesso insegnamento. E ciò benchè i medesimi svolgano le medesime funzioni didattiche, di produzione e ricerca dei colleghi di prima fascia, abbiano i medesimi obblighi di servizio di questi ultimi ed, infine, siano titolari delle discipline formative obbligatorie dei corsi accademici di primo e secondo livello di pianoforte, maestro collaboratore e canto.

III – E' altresì accaduto che, al fine di garantire il regolare avvio dell' anno accademico 2013/2014, l' art. 19 del D.L. 104/2013 convertito nella L. 128/2013, ha previsto la trasformazione delle graduatorie nazionali di cui all' art. 2 bis del D.L. 97/2004 convertito nella L. 143/2004 - ovvero costituite dai docenti precari che hanno prestato servizio per 360 giorni in data anteriore al 28.7.2005 nelle istituzioni dell' alta formazione artistica e musicale (AFAM) - in graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l' attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Contestualmente, il personale docente che non fosse già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che avesse superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e avesse maturato almeno tre anni accademici di insegnamento presso le suddette istituzioni alla data di entrata in vigore del decreto, è stato inserito, fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nella graduatoria nazionale L. 128/2013, utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato.

Posto ciò, l'inserimento in graduatoria è avvenuto con modalità definite con il Decreto Ministeriale n. 526 del 30.6.2014.

I ricorrenti non hanno potuto beneficiare di tale “finestra” perché, in alcuni casi,

non in possesso, al 2013, dei tre anni di insegnamento, sia, in altri casi, per aver svolto detta attività di docenza in regime di collaborazione continuata e continuativa.

IV – Senonchè è accaduto che la graduatoria formatasi ex L. 128/2013 si è di fatto trasformata in graduatoria permanente posto che il regolamento sopracitato da allora non è stato mai adottato per cui essa è rimasta di fatto immutata ed inaccessibile per tutti coloro che, come i ricorrenti, hanno maturato il requisito dei 3 anni accademici di insegnamento, utile per l' inclusione in graduatoria, in epoca successiva al 30.6.2014.

La situazione lavorativa dei ricorrenti è pertanto di totale precariato oltre che di immotivata sperequazione rispetto a tutti coloro che hanno conseguito il requisito dell' insegnamento per 3 anni accademici nei Conservatori di Musica italiani in data antecedente al 30.6.2014.

V – Orbene in data 4 settembre 2018 è stato pubblicato l' avviso pubblico con cui è stata indetta la selezione per soli titoli per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999.

L' avviso pubblico è stato adottato sulla base del decreto n. 597 del 14.8.2018 con cui il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca ha costituito graduatorie nazionali utili per l' attribuzione di incarichi a tempo indeterminato e determinato per il personale docente delle istituzioni statali dell' alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all' art. 1 della L. 508/1999.

In particolare viene ivi previsto che il personale docente che non sia già titolare di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni statali di cui all' art. 1 L. 508/1999 e che abbia superato un concorso selettivo ai fini dell' inclusione nelle graduatorie

di istituto per il settore artistico disciplinare e la fascia per i quali presenta domanda ed abbia maturato, nelle predette istituzioni, a decorrere dall' anno accademico 2010/2011 e fino all' anno accademico 2017/2018, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, nei corsi previsti dall' art. 3 del Regolamento di cui al DPR 212/2005 e nei percorsi formativi di cui all' art. 3, comma 3 del regolamento di cui al decreto del MIUR 249/2010, viene inserito, a seguito di domanda e successiva valutazione della stessa, nelle graduatorie di cui all' art. 1.

VI – I ricorrenti hanno pertanto presentato domanda di partecipazione al concorso per titoli di cui è causa ritenendo di aver maturato i requisiti richiesti.

Senonchè il modello di domanda telematica predisposto dal Ministero dell' Istruzione è predisposto e strutturato tecnicamente in modo tale da non consentire a coloro che hanno prestato servizio di accompagnamento pianistico, di poter compilare la domanda indicando specificatamente il servizio di docenza reso ma unicamente quello riferito al servizio di docente in prima fascia.

I ricorrenti pertanto, al fine di presentare la domanda di partecipazione evitando dichiarazioni mendaci, si sono visti costretti ad inviare la domanda di partecipazione in formato cartaceo benchè tale modalità non sia prevista come ammissibile dal bando.

La spedizione della domanda in forma cartacea, va rimarcato, era l' unica modalità che poteva essere usata dai ricorrenti per chiedere l' ammissione alla procedura senza incorrere in false dichiarazioni.

VII – Orbene in data 8.11.2018 è stato adottato il decreto 3017 del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della formazione superiore con cui è stata pubblicata

la graduatoria provvisoria.

Da tale pubblicazione i ricorrenti hanno appreso di essere stati tutti esclusi per carenza dei requisiti di ammissione mentre coloro che hanno inviato la domanda in forma cartacea non sono stati neppure contemplati nell'elenco degli esclusi.

I ricorrenti hanno quindi proposto reclamo al fine di dimostrare la validità e conformità del servizio di docenza prestato quali accompagnatori pianistici ma il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha ritenuto, con l'ulteriore decreto n. 3160 del 23.11.2018 del Direttore Generale della Direzione Generale per la programmazione, coordinamento e finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, di confermare l'esclusione dalla graduatoria nazionale di cui alla procedura indetta con D.M. 597/2018 pubblicando contestualmente la graduatoria definitiva dei candidati ammessi.

Il Ministero ha peraltro omesso di dare qualsiasi comunicazione agli interessati, i quali hanno appreso della loro mancata ammissione solo in forza della pubblicazione della graduatoria definitiva utile per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato.

Tali provvedimenti di esclusione sono tuttavia assolutamente arbitrari ed illegittimi ed andranno annullati per i motivi qui di seguito esposti in

DIRITTO

ILLEGITTIMITA' DERIVATA IN CONSEGUENZA DELL' ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI DI INDIZIONE DELLA PROCEDURA CONCORSUALE GIA' DENUNZIATA CON IL RICORSO INTRODUTTIVO DEL GIUDIZIO.

VIII – L' esclusione dei ricorrenti dalla graduatoria nazionale utile per il conferimento degli incarichi di docenza a tempo determinato è gravemente

illegittima in quanto si basa su presupposti arbitrari ed illogici oltre che gravemente lesivi dei diritti e degli interessi legittimi dei ricorrenti medesimi.

Ovvero ritenere il servizio prestato quali accompagnatori pianistici alla stregua di servizio “inidoneo” a rappresentare attività di docenza utile ai fini dell’attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo determinato è difatti lettura del tutto fuorviante dei principi sanciti dalla L. 205/2017 oltre che di quelli affermati unanimemente dalla più recente giurisprudenza di merito.

Ovvero la finalità del disposto di cui all’ art. 21, comma 653, della L. 205/2017 è espressamente quella di superare il precariato nelle Istituzioni dell’ Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica.

Senonchè escludere, a posteriori, ed immotivatamente il servizio di insegnamento prestato su corsi di base, istituiti ed inseriti nel sistema della formazione dalle stesse istituzioni statali mediante valutazioni di conformità dei programmi e degli insegnamenti, significa alimentare ulteriormente il precariato consentendo lo svolgimento di attività lavorativa di fatto poi non riconosciuta.

Ciò con evidente sperequazione in danno di tutti coloro che detto servizio hanno comunque reso, con professionalità e dovizia.

IX – E la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati si evince anche dalla motivazione asseritamente resa al fine di giustificare l’ esclusione dei ricorrenti.

Sostanzialmente la mancata ammissione alla graduatoria nazionale viene giustificata con la seguente argomentazione: *“il servizio dichiarato nella domanda non corrisponde a quello certificato dalle istituzioni interrogate dalla Commissione in sede di accertamento dei titoli”*.

Senonchè i ricorrenti hanno tutti dichiarato, con autocertificazione allegata alla domanda di partecipazione sia cartacea che telematica, la natura del servizio di

insegnamento espletato; e ciò per evitare possibili dichiarazioni mendaci vista l'assenza di specifico codice di riferimento in relazione al servizio in tal senso reso. All'anzidetta dichiarazione è stata altresì allegata copia dei contratti o dei certificati di servizio.

Non vi è dunque alcuna discrasia tra "servizio dichiarato" in domanda e "servizio certificato" dalle istituzioni per cui la motivazione in tal senso fornita è in realtà insussistente e la giustificazione in tal senso fornita per addivenire all'esclusione dei ricorrenti medesimi è del tutto pretestuosa ed arbitraria.

Senonchè l'articolo 3 della Legge n. 241/90 sancisce l'obbligo di motivazione in capo ad ogni provvedimento amministrativo, compresi gli atti riguardanti l'organizzazione amministrativa, i concorsi pubblici e il personale. E ciò in conformità ai principi costituzionali di cui agli artt. 113 e 97 Cost. i quali sanciscono come l'attività amministrativa debba essere informata e finalizzata all'imparzialità e al buon andamento, principi garantiti proprio dall'obbligo di motivazione il quale assicura la trasparenza, terzietà ed efficienza dell'azione amministrativa.

L'obbligo di motivazione in ultimo viene confermato, a livello comunitario, dall'art. 41 CEDU, laddove, alla lettera c) del secondo comma, prevede espressamente "l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni".

X – I provvedimenti di esclusione impugnati sono altresì illegittimi anche in quanto non comunicati ai singoli interessati come previsto dall'art. 6 del D.M. 597/2018 (Inammissibilità della domanda ed esclusione dalla procedura), In esso testualmente si prevede : "L'esclusione è disposta, a seguito di valutazione e segnalazione da parte delle Commissioni di cui all'articolo 7, dal Direttore della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore **con provvedimento motivato** che può

essere emesso in qualsiasi fase della procedura che è **comunicato telematicamente al docente interessato utilizzando la procedura indicata all'articolo 4, comma 3, per la presentazione della domanda**".

Senonchè ai ricorrenti che hanno provveduto all' invio cartaceo della domanda di partecipazione non è giunta alcuna comunicazione della loro esclusione dalla graduatoria provvisoria prima e quindi da quella definitiva. In ragione di ciò agli stessi è stata impedita anche la possibilità di presentare reclamo avverso la graduatoria provvisoria posto altresì che il link creato a tal fine dal Ministero non consentiva, ancora una volta, l' invio del reclamo con le modalità telematiche prescritte.

Per tali ragioni la previsione del bando che prevede l' invio, a pena d' inammissibilità, della domanda di partecipazione nella sola modalità telematica viene quivi impugnata in quanto ora lesiva della posizione di interesse dei ricorrenti che al momento della pubblicazione del bando non potevano avere cognizione del fatto per cui sarebbe stato loro impedito di procedere, di fatto, secondo tale modalità, se non esponendosi alla contestazione di dichiarazioni mendaci. E ciò unicamente delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione predisposte dal MIUR all' unico fine di escludere tutti coloro che non abbiano espletato attività di docenza in corsi accademici.

Per tali ragioni i provvedimenti quivi impugnati non potranno che essere annullati. Posto quanto precede nel merito non possono che essere ribadite le contestazioni in diritto già esposte con il ricorso introduttivo e che di seguito si trascrivono.

VIOLAZIONE E FALSA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO ANCHE PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 51 E 98 COST.

VIOLAZIONE DEL DETTATO DI CUI AL D.M. 249/2010, ALLA L. 508/1999 ED ALL' ART. 655 DELLA L. 205/2017. CONTRADDITTORIETA' MANIFESTA.

ECCESSO DI POTERE NELLA FORMA DELLO SVIAMENTO E DELL' INGIUSTIZIA ED IRRAZIONALITA' MANIFESTE.

DISPARITA' DI TRATTAMENTO E DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

XI - I provvedimenti impugnati sono inficiati da molteplici e gravi profili di illegittimità in particolar modo per quanto attiene l' arbitraria individuazione del servizio di docenza ritenuto utile ai fini dell' ammissione al concorso pubblico.

Il bando di selezione di cui è causa così come il D.M. 597/2018, sulla base del quale il primo è stato indetto, prevedono difatti requisiti di accesso al concorso pubblico in palese violazione delle sovraordinate fonti normative con specifico riferimento alle norme disciplinanti il reclutamento del personale nell' ambito dell' alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Ovvero la disciplina "accompagnamento pianistico" svolta dai ricorrenti presso i Conservatori Nazionali non viene individuata, in sede di fac simile di domanda telematica di partecipazione al concorso pubblico, tra le attività di insegnamento utili all' ammissione alla selezione medesima.

Ovvero essa non vede attribuito un codice specifico della materia, impedendo così, di fatto, la redazione della domanda telematica caratterizzata da passaggi non forzabili se non mediante l' indicazione delle opzioni in essa prestabilite, ovvero mediante la non corretta indicazione del codice relativo all' area di docenza di prima fascia a cui l' insegnamento di accompagnatori al pianoforte è stato accorpato con articolazione in due fasce.

Ciò ha impedito ai ricorrenti di perfezionare l' invio telematico della domanda di

partecipazione al concorso costringendoli all' invio cartaceo della medesima seppur si tratta di modalità esclusa dal bando.

Evidente è l' irragionevolezza di una siffatta valutazione la quale non risponde ad alcun interesse generale posto che non è diretta a garantire l' attribuzione degli incarichi di insegnamento ai soggetti più capaci ma unicamente a coloro che hanno svolto un determinato "tipo" di attività di insegnamento e null' altro.

E ciò con evidente pregiudizio dell' attività di docenza svolta dai ricorrenti quali accompagnatori al pianoforte i quali, pur essendo stati selezionati sulla base degli stessi criteri di valutazione dei titoli di studio, didattici ed artistici dei docenti accorpatisi nell' unica area di docenza (CODI 25), e pur svolgendo, in qualità di titolari, attività di insegnamento nelle discipline formative obbligatorie dei corsi accademici di primo e secondo livello di pianoforte, canto e maestro collaboratore, vedono immotivatamente discriminati i loro titoli di servizio.

Senonchè tale modulo procedimentale si pone in aperto ed insanabile contrasto con i principi di buon andamento, imparzialità e parità di trattamento di cui agli artt. 97 e 98 Cost. il quale sancisce il principio della selezione dei più meritevoli mediante una loro valutazione comparativa e non quale verifica di mera idoneità degli stessi in ragione di un unico requisito arbitrariamente individuato dall' amministrazione (cfr. Cons. Stato Sez. V, 12.3.2012 n. 1368, Foro amm. CDS 2012, 3, 627).

Questo nel rispetto del principio generale di "favor" per la partecipazione a pubblici concorsi (TAR Molise 5.10.2011 n. 596, Riv. Giur. Molise e Sannio 2011, 3, 86) posto che il titolo costituente requisito di ammissione è teso a selezionare la platea dei partecipanti al concorso in virtù della presunzione, collegata al possesso di un determinato titolo di studio, di adeguate capacità e conoscenze assolvendo alla funzione di indice di idoneità astratta allo svolgimento delle funzioni proprie del

posto messo a concorso (TAR Roma sez. II, 4.8.2017 n. 9214, Redazione Giuffrè amm. 2017).

Il requisito di ammissione dettato dai provvedimenti qui impugnati invece non è diretto ad assolvere tale funzione quanto piuttosto ad individuare una arbitraria ed irrazionale forma di restrizione dei soggetti legittimati a prendere parte alla selezione pubblica.

L'attività di accompagnamento pianistico svolta dai ricorrenti infatti, pur se espletata, in alcune occasioni, con la compresenza del docente di prima fascia, comporta competenze specifiche ed il maturarsi di crediti formativi essendo svolta in materia presente nell'organico della scuola, ed in orario curriculare con partecipazione dei ricorrenti a scrutini ed esami.

Da ciò consegue che l'attività di accompagnamento pianistico avviene sulla base di programmi ed obiettivi formativi disciplinati dai Conservatori di Musica e dalle Accademie in conformità alle indicazioni di legge di cui sopra nonché ai regolamenti didattici delle indicate Istituzioni le quali dettano l'organizzazione dei corsi di insegnamento, dei seminari, delle esercitazioni pratiche e di laboratorio e delle attività didattiche di gruppo. Il tutto finalizzato al conseguimento degli obiettivi formativi ai quali il corso di studio è finalizzato.

Non si vedono pertanto le ragioni per le quali detta attività di docenza, distinta da quella dei docenti inseriti in prima fascia solo per evidenze contrattuali ma unita in un'unica area di docenza, non debba essere valutata come titolo di servizio utile all'ammissione al concorso pubblico per l'attribuzione di incarichi di insegnamento a tempo.

Tali argomentazioni sono state peraltro condivise dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 251/2027 emessa a seguito di ordinanza di rimessione rivolta dalla

Terza Sezione Bis del TAR Lazio in ordine all' illegittimità costituzionale dell' art. 1 comma 110 della L. 107/2015. In essa il Giudice delle Leggi ha dichiarato l' illegittimità costituzionale della norma laddove impone limitazioni alla possibilità di prendere parte a concorsi a cattedra sulla base della natura del lavoro di lavoro (scuola pubblica o scuola paritaria; amministrazione della scuola o altre amministrazioni) in quanto nessuno di tali criteri appare funzionale all' individuazione della platea degli ammessi a partecipare alle procedure concorsuali, le quali dovrebbero, viceversa, essere impostate su criteri meritocratici, volti a selezionare le migliori professionalità.

XII – Ancora l' esclusione del servizio utile ai fini dell' inserimento in graduatoria è illegittimo anche in quanto non contemplato in alcuna norma di legge.

I requisiti per l' accesso ai pubblici impieghi devono essere stabiliti da fonte di rango legislativo, non potendo essere discrezionalmente introdotti dall' amministrazione in assenza di una norma di legge che preveda e delimiti siffatta potestà, nella circostanza insussistente.

Nel caso di specie l' art. 1 della Legge di Bilancio non ha previsto alcuna limitazione alla tipologia del servizio di insegnamento triennale richiesto per l' accesso alle neo istituite graduatorie nazionali, sancendo unicamente il possesso, in capo agli aspiranti, del requisito dell' insegnamento per almeno tre anni accademici. Anno accademico pertanto da intendersi, secondo l' interpretazione del Consiglio di Stato di cui alle sentenze 2707/2016 e 3786/2016, unicamente come riferimento temporale e senza l' attribuzione di alcuna valenza alla sola attività prestata su corsi accademici.

Risultano violati pertanto i principi costituzionali di uguaglianza e buon andamento posto che le norme di bando così descritte determinano una ingiustificata disparità

di trattamento rispetto a coloro che hanno maturato il triennio in “corsi accademici”, rispetto ai quali tuttavia l’ amministrazione non ha dimostrato la maggior preparazione e professionalità ai fini dell’ attribuzione dell’ incarico ai candidati più meritevoli (cfr. TAR Roma Sez. III, 22.10.2015 n. 12071).

Per tali ragioni, dette previsioni si pongono piuttosto insanabilmente in contrasto con i principi sanciti dalla Corte di Giustizia Europea posto che la Direttiva comunitaria 1999/70/CE non contempla alcuna esclusione in relazione al lavoro prestato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. La clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato CES-UNICE.CEEP, recepita dalla Direttiva innanzi citata, sancisce il principio di non discriminazione il quale deve considerarsi prevalente anche rispetto alla normativa nazionale che preveda una ingiustificata disparità di trattamento tra il medesimo personale.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

XIII – Tutto quanto precede rende evidente l’ interesse dei ricorrenti all’ immediata sospensione degli atti impugnati posto che in difetto i ricorrenti si troveranno ad essere gravemente ed irrimediabilmente pregiudicati dall’ affidamento di incarichi di docenza a tempo determinato **pur avendo essi effettivamente maturato il requisito dell’ insegnamento triennale utile all’ inserimento nella graduatoria nazionale a tal fine istituita**. Ciò unicamente in ragione di previsioni di bando che contemplano requisiti di partecipazione arbitrariamente restrittivi e non coerenti con le professionalità che con la procedura concorsuale si vogliono acquisire.

Questo in considerazione del fatto per cui l’ attività prestata quali accompagnatori pianistici rientra nell’ offerta formativa dei Conservatori e costituisce, a pieno titolo, attività di insegnamento, per cui non vi è ragione per applicare alla medesima un trattamento differenziato ovvero ingiustamente prevaricante rispetto a quella svolta

dai docenti titolari di prima fascia.

La sospensione degli atti impugnati, anche ai fini del riesame della procedura di selezione, consentirà quindi ai medesimi di veder correttamente valutata la loro domanda di partecipazione alla selezione pubblica con conseguente inserimento, anche con riserva, nella relativa graduatoria pubblica. Ciò nel rispetto delle finalità proprie della Legge di bilancio la quale prevede il superamento del precariato nelle Istituzioni dell' Alta Formazione Artistica e Musicale per il raggiungimento del quale è stato previsto anche lo stanziamento di risorse aggiuntive (art. 1 comma 653 L. 205/2017).

Il concorso pubblico di cui è causa rappresenta pertanto per i ricorrenti un' occasione unica ed irripetibile per assicurarsi regolari condizioni di lavoro dopo anni di precariato caratterizzato dall' espletamento di continui concorsi ovvero dall' assegnazione di contratti di collaborazione privi delle tutele previdenziali e fiscali di legge proprie degli affidamenti degli incarichi di insegnamento con contratti a tempo indeterminato e determinato.

Ciò dopo essere stati penalizzati anche in occasione delle precedenti procedure di immissioni in servizio in forza della L. 128/2013 sempre ed unicamente in ragione del fatto di aver maturato il triennio di attività di docenza in ambito "preaccademico".

Qualora infine il presente gravame dovesse, come auspicabile, concludersi positivamente, il Ministero verrebbe altresì esposto ad una responsabilità per danno erariale avendo sostenuto i costi per l' assunzione in servizio di personale docente in luogo dei ricorrenti ai quali comunque spetterà il risarcimento per equivalente. Ciò con doppio indebito esborso a carico dell' erario.

Tutto ciò oltre ai disagi che ne conseguirebbero in termini di assicurazione della

continuità didattica posta la già avvenuta programmazione delle lezioni frontali e di gruppo.

Ne possono ritenersi insussistenti i presupposti del fumus e del periculum laddove i ricorrenti hanno inviato la domanda di partecipazione in formato cartaceo piuttosto che telematico.

La domanda telematica predisposta dal MIUR ai fini della partecipazione alla selezione pubblica contemplava unicamente i codici delle materie di insegnamento come riferibili ai servizi di docenza in prima fascia. Pertanto i ricorrenti non avrebbero potuto perfezionarne l'invio se non dichiarando di aver svolto servizio nella materia corrispondente, indicandone il codice di riferimento. Tanto ciò è vero che essi poi hanno ritenuto di doversi tutelare dalla contestazione di possibili dichiarazioni mendaci specificando, con dichiarazione allegata alla domanda medesima, il tipo di servizio di docenza effettivamente svolto.

Poiché la discussione sull'istanza di sospensione è stata fissata al 8.1.2019 si chiede che questo on.le Presidente voglia adottare misura cautelare monocratica, con efficacia sino all'indicata udienza, così da consentire ai ricorrenti di essere immessi con riserva nell'ambito della graduatoria nazionale ex D.M. 597/2018 prima dell'assegnazione definitiva delle cattedre.

CONCLUSIONI

Per tutto quanto precede, voglia codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale accogliere le conclusioni come in epigrafe formulate, annullando anche gli atti impugnati mediante i presenti motivi aggiunti, previa adozione della misura cautelare monocratica come sopra articolata.

Con vittoria di onorari e spese oltre al rimborso del contributo unificato relativo al presente giudizio.

Il valore della controversia è indeterminato e sconta il contributo unificato per la materia del pubblico impiego.

In via istruttoria si chiede sia ordinato all' amministrazione di indicare i nominativi e gli indirizzi dei soggetti controinteressati ai fini dell' integrazione del contraddittorio non avendo il MIUR provveduto a dare adempimento all' istanza di accesso formulata in data 6.12.2018 e sollecitata in data 28.12.2018.

avv. Maurizio Discepolo

avv. Barbara Schiada